



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO

Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Data 31-03-21

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 20:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

TEODORI PAOLO	P	ADAMI DIEGO	P
GASPARRINI PIERINO	P	GRILLI LUIGINO	P
VIOLA TIZIANA	P	RIDOLFI NATASCIA	A
SILVETTI ROBERTO	P	RICCI BRUNO	A
LIGNINI MANOLO	P	CAPUANO PIETRO	P
ALLEVI CARLA	P		

=====
Presenti n. 9

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale signor GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI
Il Presidente Signor TEODORI PAOLO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

GASPARRINI PIERINO
VIOLA TIZIANA
CAPUANO PIETRO



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO

Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it

Relaziona il Responsabile del Servizio Finanziario.

Entra il consigliere Allevi Carla.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) prevede che: *"Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

DATO ATTO che

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto che "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha ulteriormente prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;
- il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22.03.2021, con l'articolo 30 comma 4, ha ulteriormente prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021;

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738-783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU);



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO

Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO

Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imballonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO

Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);”

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: *“... atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

CONSIDERATO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO

Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 04/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazion e
	IMU
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50%
fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9 c.3-bis DL 557/93)	Zero
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Zero
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	0,93% ***
fabbricati diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai punti precedenti	0,93%
Terreni Agricoli	Zero
Aree fabbricabili	0,93%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

*** di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO

Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it

Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2020 ammonta a € 196.162,95, ridotto a € 156.570,68 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato in data 04/06/2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2, esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che il consigliere Ricci Bruno, tramite PEC pervenuta al prot. n. 1668 del 31/03/2021, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, ha presentato il seguente emendamento:

- Oggetto: *"Emendamento: Punto n. 3 dell'ordine del giorno con all'oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021 (L.27 dicembre 2019, n.150)"*

"Il sottoscritto Bruno Ricci, consigliere autonomo di minoranza del gruppo consiliare "Noi per l'ambiente" del Comune di Ripe San Ginesio (MC), considerato il perdurare dell'emergenza sisma del 2016 e l'attuale stato di emergenza per il Covid-19 che ha notevolmente aggravato il disagio economico della popolazione, ritiene opportuno proporre a codesta assise una riduzione delle aliquote dell'IMU di almeno 1 punto percentuale, tale riduzione deve essere finanziata dalla riduzione della spesa corrente senza andare ad incidere sulla perdita di gettito delle entrate a copertura delle spese previste in bilancio"

con cui propone la riduzione di almeno 1 punto dell'imposta municipale unica finanziando la minore entrata con la conseguente riduzione della spesa corrente.

Tale proposta viene sottoposta alla votazione del Consiglio con il seguente risultato:

Presenti. N. 9

Votanti N. 9

Astenuti N. 0

Voti contrari N. 9

Voti favorevoli N. 0

L'emendamento presentato dal consigliere Ricci viene pertanto respinto.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO

Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 del D.leg.vo 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Si procede quindi alla votazione sulla presente proposta per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti. N. 9

Votanti N. 9

Astenuti N. 0

Voti contrari N. 0

Voti favorevoli N. 9

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno di imposta 2021, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazion e
	IMU
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50%
fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9 c.3-bis DL 557/93)	Zero
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Zero
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	0,93% ***
fabbricati diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai punti precedenti	0,93%
Terreni Agricoli	Zero



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO

Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it

Aree fabbricabili	0,93%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**** di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato*

2. Di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. di stimare in € 190.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2021 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 39.592,27 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Indi con separata votazione resa ai sensi del 4^a comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, che ha dato il seguente risultato:

Presenti. N. 9

Votanti N. 9

Astenuti N. 0

Voti contrari N. 0

Voti favorevoli N. 9

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO

Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:
"APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)"

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile e sotto il profilo della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
Rag. Luca Bettucci

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa Giuliana Serafini



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO

Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE **IL CONSIGLIERE ANZIANO** **IL SEGRETARIO**
f.to TEODORI PAOLO f.to GASPARRINI PIERINO f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 01-04-21

li, 01-04-21

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI
